


Lunedì 24 aprile 2017

CIRCOLARE 6.2017

I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R.)



Sommario

- I beneficiari
- I redditi rientranti nell'agevolazione
- Le caratteristiche dell'investimento
- Le principali tipologie di investimento

Da quest'anno i risparmiatori *retail* fiscalmente residenti in Italia hanno a disposizione un nuovo strumento per ridurre il carico fiscale gravante su alcune tipologie di redditi di natura finanziaria.

Difatti, per favorire l'afflusso del risparmio verso le imprese e sostenere l'economia reale, la legge di bilancio 2017 ha introdotto i cd. **Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR)**, vale a dire "contenitori" di strumenti finanziari che permettono all'investitore di ottenere:

- la non imponibilità dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari inclusi nel PIR; e
- l'esclusione del PIR dall'assoggettamento all'imposta di successione e donazione.

I PIR italiani sono ispirati da analoghe consolidate esperienze francesi (Plan



d'Epargne en Actions) e inglesi (Individual Saving Account), ma ne costituiscono un'evoluzione sia perché consentono investimenti in strumenti finanziari diversi dalle azioni, sia perché possono comprendere anche investimenti in società europee con stabile organizzazione in Italia il che ha consentito di ottenere il via libera della Commissione Ue.

Beneficiari	Persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, non imprenditori
Investimento massimo annuo	30.000,00 Euro
Durata investimento	5 anni
Investimento massimo	150.000,00 Euro
Beneficio fiscale – imposte dirette	Esenti da imposta i redditi di capitale e i redditi diversi
Beneficio fiscale – successioni/donazioni	Esenti da imposta

I beneficiari

Possono beneficiare del nuovo regime le **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia** che non svolgono attività di impresa, e che investono somme o valori, per un ammontare non superiore a 30mila euro per ciascun anno solare, fino a uno stock massimo di 150mila euro.

I redditi rientranti nell'agevolazione

Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi ex articolo 67, comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies del Tuir.

Trattasi principalmente di:

- interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari;

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (non relativi a partecipazioni qualificate);
- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società, ovvero mediante rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;
- redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;
- plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.



Le caratteristiche dell'investimento

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dello stesso:

- almeno il 70% del valore del PIR deve essere investito in azioni o quote di società non immobiliari, anche non quotate, che siano fiscalmente residenti in Italia oppure in altri Paesi Ue o dello Spazio economico europeo, e che abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- almeno il 30% della quota del 70% (pari al 21% dell'investimento complessivo) deve essere investita in azioni o quote di società diverse da quelle che compongono l'indice Ftse Mib di Borsa italiana oppure indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- gli strumenti finanziari inseriti nel PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni pena la decadenza dal beneficio fiscale;
- divieto di inserire nel PIR una quota superiore al 10% in depositi e conti correnti oppure in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.

Le principali tipologie di investimento

L'industria del risparmio prevede sostanzialmente due tipologie di investimento:

- **a sottoscrizione diretta;**
- **a risparmio amministrato.**

La prima tipologia è quella del PIR costituito mediante la **sottoscrizione diretta** presso una società di gestione del risparmio abilitata di quote di Oicr la cui politica d'investimento rispetti le condizioni di composizione e

concentrazione del portafoglio come definite sopra (PIR compliant). In questo caso il PIR è costituito presso la stessa Sgr che provvederà a monitorare il rispetto della condizione di durata dell'investimento e a prelevare le imposte dovute nel caso in cui le quote siano cedute entro il quinquennio. In questo caso il piano individuale è costituito da uno o più Oicr PIR compliant e altri prodotti della Sgr ed è detenuto presso la Sgr collocatrice dei prodotti.

L'investitore potrà scegliere tra le seguenti possibilità:

- i. mantenere l'investimento nell'Oicr per almeno 5 anni: in questo caso i proventi derivanti dal successivo rimborso della quota saranno esclusi da imposizione (le minusvalenze saranno deducibili);
- ii. trasferire il PIR presso altro intermediario mantenendo il regime di non imponibilità;
- iii. cedere o farsi rimborsare la quota prima del quinquennio con l'effetto che i proventi derivanti dalla cessione o rimborso – e gli eventuali proventi periodici percepiti nel corso dell'investimento – saranno tassati con gli interessi.

La seconda tipologia è quella del PIR costituito mediante apertura presso una banca, Sim, fiduciaria, o altro intermediario finanziario autorizzato di un **rapporto di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato**, in cui siano collocati uno o più Oicr "PIR compliant". In questo caso il PIR è costituito dal deposito presso la banca, o altro intermediario.

Questa soluzione consente di diversificare l'investimento, dato che potranno essere sottoscritti più Oicr "PIR compliant" di diverse Sgr, rispettando la condizione che ciascun investitore non può detenere più di un PIR.



Sono ammessi tutti i comportamenti sub (i) (ii) (iii), ma il vantaggio principale di questa soluzione consiste nel fatto che l'investitore può scegliere fra diverse composizioni dell'investimento, compreso titoli diversi dai fondi comuni.

Ulteriori chiarimenti verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate mediante propri documenti di prassi.

I professionisti di Andersen Tax & Legal sono a disposizione per fornire la più ampia assistenza e consulenza.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

